

## Ordine Avvocati di Gela Posta Certificata

---

**Da:** presidenza <presidenza@consiglionazionaleforense.it>  
**Inviato:** venerdì 24 novembre 2017 19:31  
**A:** coa@consiglionazionaleforense.it; Unione Interregionale Forense ABRUZZO, MARCHE, MOLISE e UMBRIA); Unione Regionale Forense CALABRIA; Unione Regionale Forense CAMPANIA; Unione Regionale Forense EMILIA-ROMAGNA; Unione Regionale Forense LAZIO; Unione Regionale Forense LAZIO (2); Unione Regionale Forense LIGURIA; Unione Regionale Forense LOMBARDIA; Unione Regionale Forense PIEMONTE; Unione Regionale Forense PIEMONTE (Segr.); Unione Regionale Forense PUGLIA; Unione Regionale Forense SARDEGNA; Unione Regionale Forense SICILIA; Unione Regionale Forense SICILIA (Presidente); Unione Regionale Forense TOSCANA; Unione Regionale Forense TRIVENETO; Unione Regionale Forense TRIVENETO (Segr.)  
**Oggetto:** CNF: nota in tema di pronunce di inammissibilità  
**Allegati:** al Primo Presidente Cassazione - nota in tema di pronunce di inammissibilità (24-11-2017).pdf  
**Priorità:** Alta

*Ill.mi Signori*

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI

**OGGETTO : nota in tema di pronunce di inammissibilità**

*Ill.mi Signori,*

il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin, mi incarica di trasmettere alle Vostre c. a. la nota in data odierna trasmessa al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione in tema di pronunce di inammissibilità.

Con i migliori saluti,  
*ezio germani*



**Consiglio Nazionale Forense**

**Presidenza**

tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 24 novembre 2017

*Ill.mo*  
PRIMO PRESIDENTE  
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,  
Dott. Giovanni Canzio

VIA E.MAIL

OGGETTO : nota in tema di pronunce di inammissibilità

*Illustre Primo Presidente,*

Con le decisioni n. 17450 e n. 26520 la Corte di cassazione ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi per violazione dell'art. 369, c. 2, n. 2), c.p.c..

Nel primo caso - nel quale l'impugnazione riguardava una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata e le parti avevano convenuto sulla data di tale notificazione - in quanto vi era agli atti (oltre che copia conforme all'originale della sentenza impugnata, rilasciata dalla cancelleria del giudice d'appello) copia priva di attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione, mentre il ricorrente avrebbe dovuto, secondo la Corte, "*estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica*".

Ciò sul presupposto dell'attuale applicabilità della disciplina del processo civile telematico dinanzi alla Corte di cassazione solo limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili e della ritenuta ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 9, c. 1-ter, della l. n. 53 del 1994.

Nel secondo caso l'improcedibilità è stata dichiarata perché agli atti vi era solo una stampa cartacea della sentenza digitale, senza attestazione di conformità, mentre avrebbe dovuto essere depositata la copia cartacea della sentenza asseverata dal difensore del ricorrente come conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis, c. 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012.

In tale caso la Corte ha aggiunto (appare trattarsi di *obiter dictum*) che se viene impugnata una sentenza notificata con modalità telematiche, il ricorrente è

soggetto ad un duplice onere: quello di asseverare come conforme all'originale la copia del provvedimento impugnato tratta dal fascicolo informatico e (richiamando la decisione sopra ricordata) quello di certificare la conformità agli originali digitali del messaggio di posta elettronica pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente.

Quanto precede sul presupposto che *“poiché l'originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, è da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l'attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anziché sull'originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anziché della copia estratta direttamente dall'originale”*.

\*\*\*

Tali decisioni destano perplessità e preoccupazione, in quanto ispirate ad un rigore formale che appare non giustificato dal quadro normativo di riferimento e non in sintonia con regole e scansioni del processo civile telematico, risolvendosi in irragionevoli restrizioni del diritto ad una decisione nel merito, non allineate con la giurisprudenza della Corte EDU in tema di accesso alla giurisdizione.

Indipendentemente dalla questione dell'estensione dei poteri di attestazione degli avvocati, sicuramente da condividersi nella prospettiva del migliore funzionamento del processo civile, va osservato che la produzione della relazione di notificazione redatta ai sensi del c. 5 dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 nulla aggiunge a quanto già risulta, tra l'altro quanto al tempo della notificazione, dal messaggio di posta elettronica certificata di cui allo stesso art. 3-bis.


Se poi si considera che in entrambi i casi in parola non erano state sollevate contestazioni circa la data della notificazione della sentenza (e la tempestività dell'impugnazione) e la conformità all'originale di quanto agli atti (messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione in un caso, copia cartacea della sentenza digitale nell'altro), il rigore delle decisioni assunte, che si ripete, si sono risolte nella negazione del diritto ad una decisione, appare viepiù non connotato da quella prudente ragionevolezza che deve ispirare l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali nella prospettiva di un giusto processo.

Analoghe preoccupazioni desta l'ordinanza n. 20672 di rimessione al primo Presidente, che appare indurre pericolose incertezze sulla validità degli atti del processo in forma di documento informatico.

Si segnala quanto precede nello spirito della consueta leale e fattiva collaborazione.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE  
Avv. Andrea Mascherin



Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829  
[www.consigionazionaleforense.it](http://www.consigionazionaleforense.it)